



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 84 del 06/07/2010 -
Determinazione nr. 1674 del 06/07/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Comune di Frisanco - Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore ubicato in località Plan Mulat (Casasola) con recapito in torrente Mujè e da scolmatore di piena SF1 a servizio della rete fognaria dell'abitato di Casasola e denegazione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da scolmatore SF2 a servizio della medesima rete fognaria.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Frisanco con nota del 21.10.09 assunta al prot. n. 64031 del 05.11.09 ha presentato, a nome del Sindaco pro tempore, l'istanza di autorizzazione a nuovo scarico di acque reflue urbane, proveniente dall'impianto di depurazione con recapito nel torrente Mujè e dagli scolmatori di piena a servizio della rete fognaria dell'abitato di Casasola;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 04.03.10 assunte al prot. n. 32284 del 01.04.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni è allegato il fascicolo tecnico "Autorizzazione allo scarico depuratori comunali", sottoscritto dal titolare dello scarico e da tecnico abilitato, di data settembre 2009 comprendente la seguente documentazione:

- relazione;
- scheda di rilevamento di scarico acque reflue urbane di data 04.03.10;
- Tav.1 "configurazione della rete fognaria acque miste depuratore loc. Casasola..." scala 1:5000;
- Tav.2 "estratto mappa catastale..." scala 1:2000;
- Tav.3 bis "planimetria depuratore acque reflue urbane loc. Casasola" di data febbraio 2010, scala 1:100;

RILEVATO dall'istanza e dall'allegata documentazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati:
 - scarico terminale con immissione unificata delle acque provenienti dall'impianto di depurazione e dagli scolmatori di piena posti rispettivamente a monte dell'impianto e a valle del relativo comparto di dissabbiatura;

- n. 2 scarichi da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria ubicati rispettivamente in via Tezza (SF1) e in Loc. Casasola (SF2);
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque domestiche e meteoriche a servizio dell'abitato di Casasola;
- il carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato è di 60 abitanti equivalenti (a.e.);
- la potenzialità dell'impianto di depurazione è di 250 a.e. e attualmente ne tratta circa 50;
- l'impianto di depurazione è costituito da: grigliatura grossolana a pulizia manuale, dissabbiatore a due canali (di cui uno solo operativo), comparto di nitrificazione-ossidazione, vasca di sedimentazione finale e per i fanghi n. 2 letti di essiccamento;
- lo scarico dall'impianto di depurazione è accessibile per i campionamenti nel pozzetto indicato in tav. n. 3 bis con la dicitura "nuovo pozzetto di campionamento";
- il recapito finale dell'impianto di depurazione è costituito dal corpo idrico superficiale torrente Mujè, affluente del fiume Meduna;

DATO ATTO che è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota in data 03.12.09 prot. n. 70087 ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e alla Regione FVG Direzione Provinciale Lavori Pubblici e Servizio della Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;

CHE con successiva nota prot. n. 47367 del 04.06.10 è stato avviato il procedimento di archiviazione dell'istanza per lo scarico SF2 dallo scolmatore di piena ubicato in Località Casasola posto in proprietà privata, come indicato nell'istanza e nella scheda di rilevamento, in quanto "... non è stato dimostrato se è stata costituita servitù con il proprietario del terreno, anche ai fini del controllo e della manutenzione dello scolmatore stesso e dell'area ad esso adiacente e se scolmatore e relativo scarico su suolo risultano accessibili. Non è stata altresì dimostrata la disponibilità del proprietario dell'area a consentire quanto sopra...";

con la medesima nota il Comune di Frisanco è stato informato che, salvo la presentazione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della nota della documentazione attestante quanto sopra, l'autorizzazione sarebbe stata rilasciata solo per lo scarico unificato dal depuratore e dagli scolmatori di piena e per lo scarico dallo scolmatore di piena SF1;

PRESO ATTO quindi che al momento ed entro il termine assegnato il Comune di Frisanco non ha fornito alcuna documentazione attestante quanto chiesto con la succitata nota del 04.06.10, né altra documentazione utile per la definizione del caso;

RITENUTO pertanto di denegare l'autorizzazione per lo scarico SF2 dallo scolmatore di piena ubicato in Località Casasola, in quanto lo stesso interessa area di proprietà privata come si rileva da scheda di rilevamento di scarico datata 04.03.10;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 13.05.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 3 e 4 del dispositivo, riguardanti fra l'altro la disciplina da rispettare agli scarichi, i controlli da effettuare, la manutenzione delle apparecchiature;

PRESO ATTO che:

- il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna, con nota assunta al prot. 16163 di data 18.02.10, non

rileva “...per quanto di competenza, osservazioni o vincoli da segnalare”;

- la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone della Regione, con nota assunta al prot. n. 1230 del 07.01.2010, invitava il Comune di Frisanco a comunicare le informazioni e inviare i documenti necessari alle verifiche di competenza regionale al fine di rilasciare, se del caso il parere di compatibilità idraulica;

CONSIDERATA la presenza nell'impianto di una griglia grossolana a pulizia manuale che deve essere mantenuta efficiente al fine di evitare il suo possibile intasamento e conseguente sfioro di parte dei reflui in ingresso;

RITENUTO pertanto di prescrivere un controllo settimanale dell'impianto da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità della griglia;

RITENUTO che debba essere rispettata per lo scarico dall'impianto di depurazione la tabella A1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi dell'art. 24 delle Norme di attuazione dello stesso;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi (dallo scolmatore di piena SF1 e quello unificato dal depuratore e dagli scolmatori di piena posti in prossimità allo stesso) autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento cumulativo di totali € 240,00, versati per le istruttorie riferite al depuratore ubicato in località Fornasatte e per quello di Casasola introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi - D.Lgs. 152/99 – istruttoria pratiche” giusta reversale n. 748 del 18.02.10;

RILEVATO che in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico del depuratore ubicato in località Fornasatte si è dato atto di procedere al conguaglio delle spese sostenute con l'autorizzazione allo scarico di località Casasola;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi singolarmente per ciascuna delle due pratiche riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 120,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

quindi € 194,40 per ogni singola autorizzazione e per un totale di € 388,80, pertanto il Comune dovrà procedere all'ulteriore versamento di € 148,80, da imputare al Cap. 3580.10, salvo eventuali ulteriori conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05.05.10, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, il Comune di Frisanco è autorizzato, in persona del Sindaco Pro tempore, allo scarico dallo scolmatore di piena SF1 e allo scarico unificato su torrente Mujè di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione e dagli scolmatori di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Di denegare l'autorizzazione di cui alla istanza del 21.10.09, assunta al prot n. 64031 del 05.11.09, per lo scarico SF2 dallo scolmatore di piena ubicato in Località Casasola posto in proprietà privata, per le motivazioni indicate in premessa.
3. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella A1 del D.P.G.R. n. 384/82.
 - b) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e gli scolmatori di piena devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo tra l'altro un controllo dell'impianto di norma settimanale da parte di personale incaricato;
 - c) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
 - d) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto c) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;

- e) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nella vasca di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie della vasca medesima e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
- f) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
 - lo scarico dall'impianto di depurazione, dagli scolmatori di piena e il punto di immissione nel corpo idrico recettore;
 - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.

I campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 384/82. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

4. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli, dalla data di ricevimento o di ritiro del presente atto:

a) COD, BOD, materiali in sospensione totali, in ingresso e uscita dall'impianto di depurazione, almeno ogni quattro mesi;

in vasca di ossidazione:

b) con frequenza almeno mensile sui parametri solidi sedimentabili dopo 30', ossigeno disciolto;

I rapporti di prova di cui al punto a) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo nonché inviati sistematicamente al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.

Gli autocontrolli previsti al punto b) devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo.

5. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti o parti di essi per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.

6. E' facoltà del Comune stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento degli impianti.

7. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.

8. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.

9. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del

presente provvedimento ed efficace dalla data di ricevimento o del ritiro della stessa. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
12. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
14. Di dare atto che saranno comunicate al Comune modalità ed importo del versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute per entrambe le autorizzazioni allo scarico di località Fornasatte e Casasola, come esplicitate nelle premesse, e che eventuali ulteriori conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
15. Il presente atto verrà trasmesso all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale al Comune di Frisanco, quale titolare della presente autorizzazione, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 06/07/2010

IL DIRIGENTE

Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni